

▪ **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3]

▫ I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

▫ Resta «fermo (...) che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d)», cioè per i «consorzi stabili», «per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate» (D.Lgs. 36/2023, art. 67, comma 2, lett. a)).

Per i consorzi stabili si precisa quanto segue nei due paragrafi sottostanti (I e II).

I. Per servizi e forniture la norma transitoria per gli affidamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, così prevede: «L'articolo 47, comma 2-*bis*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara».

Il dubbio che si pone è se tale principio si applichi in via provvisoria anche con il D.Lgs. 36/2023.

Cfr., infatti, il precedente art. 67, comma 3, primo periodo (con previsione valevole anche per i lavori): «Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti». Tale disposizione, come già detto, obbliga la stazione appaltante a far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate, per così dire, «ausiliarie». Occorre pertanto sempre dichiarare in sede di gara quali sono le «consorziate che prestano» i «requisiti di capacità tecnica e finanziaria», anche nel caso in cui il consorzio stabile esegua l'appalto in proprio senza quindi designare nessuna esecutrice.

Ma anche l'art. 97 («Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti»), comma 3, secondo periodo, opera riferimento alle «consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono», come tali diverse dalle «consorziate esecutrici».

Il dubbio è se il principio espressamente posto per i requisiti generali valga anche per quelli economici e tecnici, ma per questi ultimi solo fino a che non sarà stata data attuazione al disposto di cui all'art. 100, comma 10, primo periodo: «Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture».

Solo a quel punto si avrebbe lo stesso regime che si ha già per i lavori, dove sono le SOA a operare la verifica dell'effettiva sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara.

Il dubbio sussiste, perché l'ANAC si è ora espressa sul punto con un intervento, sia pure provvisorio e *ab externo*, sul bando tipo n. 1/2023: «DICHARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse)» (ANAC, [documento di consultazione](#) per lo schema della domanda di partecipazione, pag. n. 2/8), non senza dare atto che il consorzio stabile stesso può far riferimento a qualsiasi consorziate, anche alle esecutrici. Nello [schema finale approvato](#) tale impostazione viene mantenuta.

Con tale schema si va di fatto a interpretare – in via integrativa – il bando tipo n. 1/2023, che sul